



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 55 DEL 15/05/2023

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITA' E SOSTA DEGLI ACCESSI IN AREA DEMANIALE MARITTIMA, DAL XXIX° ACCESSO AL MARE DI VIA BAFILE SINO A VIA ORIANI, COMPRESI GLI ACCESSI AL MARE PRIVATI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che Città di Jesolo è meta durante la stagione estiva di migliaia di turisti che giungono soprattutto nel fine settimana e nel periodo di ferragosto, i quali si riversano sulle vie e piazze del lido, nonché sull'arenile;

Considerata la cospicua presenza, nella zona di Piazza Mazzini, di locali ed altri pubblici esercizi nonché, lungo l'arenile, di vari chioschi che attraggono, anche con eventi serali, una moltitudine di avventori che impegnano a piedi gli accessi per spostarsi dall'asse principale alla spiaggia, e viceversa;

Rilevato che la maggior affluenza di pedoni, sui tratti in questione, si registra durante i fine settimana e nel periodo di ferragosto con direzione dall'asse viario principale all'arenile;

Vista la presenza, nel tratto degli accessi al mare in considerazione, di passi carrai, stalli di sosta e parcheggi privati i quali ricevono costantemente il traffico veicolare di quanti ivi residenti, frontisti e domiciliati;

Considerato che il transito pedonale deve trovare efficace coordinamento con il traffico veicolare al fine di evitare non solo intralcio alla circolazione, ma anche indebite occupazioni della carreggiata;

Ritenuto di adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza (soprattutto nei confronti dei pedoni, c.d. "utenti deboli") e della mobilità della circolazione;

Visto l'art. 1, 5, 7, 158 e 159 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e le rispettive norme del regolamento di attuazione,

O R D I N A

- 1) Il divieto di transito ai pedoni negli accessi al mare in oggetto, precisamente dal XXIX° accesso al mare di via Bafile sino a via Oriani, compresi gli accessi al mare privati ad uso pubblico, **tutti i sabati**, dalle ore 22:00 fino alle ore 04:00 del giorno successivo, con inizio da SABATO 20 MAGGIO 2023 sino a SABATO 26 AGOSTO 2023, nonché dalle ore 22:00 alle ore 04:00 del giorno successivo nelle giornate del 12 - 13 - 14 - 15 AGOSTO 2023, con eccezione dei soggetti aventi un interesse diretto per lavoro nella fascia interdetta, degli ospiti delle attività ricettive, condomini, fabbricati, abitazioni e qualsiasi altra attività avente un transito pedonale a ridosso dell'area demaniale e con eccezione di tutti i soggetti in uscita dalla spiaggia;
- 2) che al fine di assicurare il rispetto della presente ordinanza possano essere posate sulla carreggiata barriere fisiche di tipo rimovibile (ad esempio, transenne) e che il transito attraverso tali barriere possa essere regolamentato anche da addetti alla sicurezza (steward) opportunamente individuati con bando dall'Amministrazione comunale;
- 3) che in corrispondenza delle chiusure di carreggiata possano essere previste e segnalate deviazioni del

traffico pedonale in direzione degli accessi limitrofi.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. del 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.